

ESENTE DA IMPOSTA DI BOLLO E DI REGISTRO AI SENSI DELL'ART. 82/DLGS 117/E ART. 26
DLGS 105/2018

STATUTO DELL'ORGANIZZAZIONE DI VOLONTARIATO

"A CUORE APERTO ODV"

Art.1

Costituzione, denominazione e sede

1. E' costituita conformemente alla Carta Costituzionale, al codice civile e al D.Lgs n. 117 del 3 luglio 2017 "codice del terzo settore" e ss.mm.ii., l'Organizzazione di Volontariato **"A cuore aperto ODV"**
2. La denominazione dell'Organizzazione sarà automaticamente integrata dall'acronimo ETS (Ente del Terzo Settore) solo successivamente e per effetto dell'iscrizione dell'Associazione al RUNTS.
3. L'organizzazione ha sede nel comune di Bra. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria, se avviene nello stesso comune e deve essere comunicata entro 30 giorni dal verificarsi dell'evento agli enti gestori di pubblici registri presso i quali l'organizzazione è iscritta.
4. La durata dell'ODV non è predeterminata ad essa può essere scelta con delibera dell'assemblea straordinaria con la maggioranza prevista dall'art.11

Art. 2

Scopi e finalità

L'ODV è apartitica, aconfessionale, a struttura democratica e senza scopi di lucro e, ispirandosi a finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, si prefigge i seguenti scopi:

- sensibilizzare le problematiche delle comunità straniere, con particolare attenzione per gli Albanesi nel braidese, in modo da aiutarli a risolvere tutte quelle difficoltà che si riscontrano quando si arriva e si inizia ad abitare in un paese diverso dal proprio di origine;
- promuovere l'intercultura per incentivare dialoghi e collaborazioni con le varie popolazioni straniere al fine di creare collaborazione e aiuto per i soggetti più svantaggiati;
- favorire e promuovere iniziative di natura sociale e culturale che possano servire come strumento di integrazione e aiuto per poter vivere nel migliore dei modi in armonia con la popolazione braidese.

Art.3



attività

1. Per realizzare gli scopi di cui all'art. 2 e nell'intento di agire a favore di tutta la collettività, l'ODV si propone, ai sensi dell'art. 5 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., di svolgere in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale:

I) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;

K) organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso

r) accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti

p) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'art. 2 comma 4 del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016 n. 106

T) organizzazione e gestione di attività sportive dilettantistiche

U) beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n.166, e successive modificazioni, o erogazioni di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attività di interesse generale a norma del presente articolo.

V) promozione della cultura della legalità, della pace tra i popoli, della non violenza e della difesa non armata

W) promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonché dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attività di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunità e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000 n. 244

2. Nello specifico, a titolo esemplificativo, l'ODV intende svolgere le seguenti attività:

- promuovere occasioni di incontro con altri soggetti che perseguono analoghi obiettivi, per approfondimenti culturali e per azioni comuni su obiettivi condivisi;
- predisporre aiuti economici e materiali alle famiglie straniere per alleviare loro il disagio in tema di pratiche burocratiche con un sostegno e un accompagnamento specifico presso enti e uffici;
- organizzare manifestazioni, tornei amatoriali, convegni, mostre, incontri e attività di sensibilizzazione come strumenti di integrazione sociale e dibattito;



- favorire una comunicazione semplice e informale tra amministratori e cittadini;
- promuove opportunità per la comunità straniera braidese e non, di partecipare per progettare e costruire un futuro consapevole e condiviso.

3. Le attività di cui al comma precedente sono svolte dall'ODV prevalentemente a favore di terzi e tramite le prestazioni fornite dai propri aderenti in modo personale, spontaneo e gratuito.

4. L'ODV, inoltre, può esercitare attività diverse, strumentali e secondarie rispetto alle attività di interesse generale, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.. La loro individuazione può essere operata su proposta del Consiglio direttivo e approvata in Assemblea dei soci.

5. Nel caso l'Associazione eserciti attività diverse, il Consiglio direttivo ne attesta il carattere secondario e strumentale delle stesse nei documenti di bilancio, ai sensi dell'art. 13, comma 6 del D.Lgs 117/2017 ss.mm.ii..

6. L'attività di volontario non può essere retribuita in alcun modo, nemmeno da eventuali beneficiari. Al volontario possono essere rimborsate dall'Associazione le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro i limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.

7. Le spese sostenute dal volontario possono essere rimborsate anche a fronte di una autocertificazione resa ai sensi dell'art. 46 del decreto del presidente della repubblica 28 dicembre 2000 n. 445, purché non superino l'importo stabilito dall'organo sociale competente il quale delibera sulle tipologie di spesa e sulle attività di volontariato per le quali è ammessa questa modalità di rimborso (ai sensi dell'art. 17 d.lgs 117/2017 e ss.mm.ii.).

8. Ogni forma di rapporto economico con l'ODV derivante da lavoro dipendente o autonomo, è incompatibile con la qualità di volontario

9. L'ODV ha l'obbligo di assicurare i propri volontari ai sensi dell'art. 18 D.Lgs 117/2017 ss.mm.ii..

10. L'Associazione può avvalersi di prestazioni lavoro autonomo o dipendente esclusivamente entro i limiti necessari per assicurare il regolare funzionamento o per specializzare l'attività da essa svolta. In ogni caso il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50 per cento del numero di volontari.

Art. 4

Patrimonio e risorse economiche



Il patrimonio dell'ODV durante la vita della stessa è indivisibile, ed è costituito da:

- a) beni mobili e immobili che sono o diverranno di proprietà dell'ODV
- b) eventuali erogazioni, donazioni o lasciti pervenuti all'ODV
- c) eventuali fondi di riserva costituiti con eccedenze di bilancio.

2. L'ODV trae le risorse economiche per il suo funzionamento e lo svolgimento delle proprie attività da:

- a) quote associative e contributi degli aderenti
- b) contributi pubblici e privati
- c) donazioni e lasciti testamentari
- d) rendite patrimoniali
- e) attività di raccolta fondi (ai sensi dell'art. 7 del D.Lgs 117/2017)
- f) ogni altra entrata o provento compatibile con le finalità dell'Associazione e riconducibile alle altre disposizioni del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii.
- g) attività diverse di cui all'art. 6 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii..

3. L'esercizio sociale dell'ODV ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno. Al termine di ogni esercizio il Consiglio direttivo redige il bilancio, ai sensi degli art. 13 e 14 del D.Lgs 117/2017 e ss.mm.ii., e lo sottopone per l'approvazione all'Assemblea dei soci entro il mese di aprile. Il bilancio consuntivo è depositato presso la sede dell'Associazione almeno 15 giorni prima dell'Assemblea e può essere consultato da ogni associato.

4. E' fatto obbligo di reinvestire l'eventuale avanzo di gestione a favore di attività istituzionali statutariamente previste ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

5. E' fatto divieto di distribuire anche in forme indirette, gli eventuali utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate dell'ODV a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

Art. 5

Soci

1. Ai sensi dell'art. 32 D.lgs 117/2017 2 ss.mm.ii., il numero dei soci è illimitato. Possono far parte dell'ODV tutte le persone fisiche (in numero non



inferiore a sette) che condividono gli scopi e le finalità dell'organizzazione e si impegnano spontaneamente per la loro attuazione.

2. L'adesione all'ODV è a tempo indeterminato, fatto salvo il diritto di recesso di cui all'art. 6.

Art. 6

Criteri di ammissione e di esclusione

1. L'ammissione di un nuovo socio è regolata in base ai criteri non discriminatori coerenti con le finalità perseguite e l'attività di interesse generale. Viene deliberata dal Consiglio direttivo a seguito della presentazione di una richiesta scritta da parte dell'interessato, contenente l'impegno del richiedente ad attenersi al presente Statuto e ad osservare gli eventuali regolamenti e le deliberazioni adottate dagli organi dell'ente. Il Consiglio Direttivo delibera l'ammissione o il rigetto dell'istanza alla prima riunione utile della presentazione della domanda

2. Avverso all'eventuale rigetto dell'istanza, che deve sempre essere motivata e comunicata all'interessato entro 60 giorni è ammesso ricorso all'Assemblea dei soci.

3. Il ricorso all'Assemblea dei soci è ammesso entro 60 giorni dal ricevimento della relativa comunicazione.

4. Il Consiglio direttivo comunica l'ammissione degli interessati e cura l'annotazione dei nuovi aderenti nel libro soci dopo che gli stessi avranno versato la quota stabilita dall'Assemblea. La qualità di socio è intrasmissibile.

5. La qualità di socio si perde:

a. per recesso, che deve essere comunicato per iscritto all'ODV

b. per esclusione conseguente a comportamento contrastante con gli scopi dell'ODV

c. per morosità rispetto al mancato pagamento della quota annuale, trascorsi 60 giorni dall'eventuale sollecito scritto.

6. L'esclusione o la decadenza dei soci è deliberata dall'Assemblea su proposta del Consiglio direttivo. In ogni caso, prima di procedere all'esclusione di un associato, devono essergli contestati per iscritto gli addebiti che gli vengono mossi, consentendogli la facoltà di replica.

7. La perdita della qualità di associato comporta la decadenza automatica da qualsiasi carica ricoperta all'interno dell'ODV sia all'esterno per designazione o delega.



8. In tutti i casi di scioglimento del rapporto associativo limitatamente a un associato, questi o i suoi eredi non hanno diritto al rimborso delle quote annualmente versate, né hanno alcun diritto sul patrimonio dell'ODV

Art. 7

Diritti e doveri dei soci

1. Tutti i soci godono degli stessi diritti e doveri di partecipazione alla vita dell'Associazione e alla sua attività. In modo particolare i soci hanno diritto:

- di partecipare a tutte le attività promosse dall'ODV, ricevendone informazioni e avendo facoltà di verifica, nei limiti e modalità stabiliti dalla legislazione vigente, dal presente Statuto e dagli eventuali regolamenti dell'ODV;
- di eleggere gli organi sociali e di essere eletti negli stessi;
- di esprimere il proprio voto in ordine all'approvazione delle deliberazioni degli organi associativi, degli eventuali regolamenti e di modifiche allo Statuto;
- di consultare i libri sociali presentando richiesta scritta al Consiglio direttivo.

I soci inoltre sono obbligati:

- all'osservanza dello Statuto, dell'eventuale regolamento e delle deliberazioni assunte dagli organi sociali;
- a mantenere sempre un comportamento degno nei confronti dell'ODV;
- al pagamento nei termini della quota associativa, qualora annualmente stabilita dall'Assemblea dei soci. La quota associativa è intrasmissibile e non rivalutabile e in nessun caso può essere restituita.

Art. 8

Organi dell'Associazione

Sono organi obbligatori dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio direttivo;
- c) il Presidente.

Art. 9

Assemblea dei soci



- 
1. L'Assemblea dei soci è l'organo sovrano dell'ODV, ne regola l'attività ed è composta da tutti i soci.
 2. Hanno diritto a intervenire in Assemblea, esercitando il diritto di voto tutti gli associati iscritti da almeno un mese nel libro dei soci, in regola con il pagamento della quota associativa annuale e che non abbiano avuto o non abbiano in corso provvedimenti disciplinari.
 3. Ciascun associato dispone del voto singolo e può farsi rappresentare da un altro associato, conferendo allo stesso delega scritta anche in calce all'avviso di convocazione. Nessun associato può rappresentare più di 3 associati.
 4. Gli associati possono intervenire in Assemblea anche mediante mezzi di telecomunicazione ovvero esprimere il proprio voto per corrispondenza o in via elettronica/telematica, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.
 5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio direttivo o da un altro socio appositamente eletto in sede assembleare. In caso di necessità l'Assemblea può eleggere un segretario.
 6. L'Assemblea si riunisce su convocazione del Presidente. Inoltre, dovrà essere convocata quando il Consiglio direttivo ne ravvisa la necessità, oppure quando ne è fatta richiesta motivata da almeno 1/10 (un decimo) degli associati aventi diritto di voto.
 7. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica con comprovata ricezione, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo e la data e l'orario della prima convocazione e della seconda convocazione. Quest'ultima deve avere luogo in data diversa dalla prima.
 8. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le adunanze cui partecipano di persona o per delega tutti i soci.
 9. Le delibere assunte dall'Assemblea vincolano tutti i soci anche assenti o dissenzienti. Le discussioni e le deliberazioni dell'Assemblea sono riportate in un verbale redatto da un componente dell'Assemblea appositamente eletto e sottoscritto dallo stesso e dal Presidente.
 10. L'Assemblea può essere ordinaria o straordinaria. E' straordinaria l'Assemblea convocata per la Modifica dello Statuto, la trasformazione, fusione, scissione oppure per lo scioglimento dell'ODV. E' ordinaria in tutti gli altri casi.

Art. 10

Assemblea ordinaria dei soci

1. L'Assemblea ordinaria è valida in prima convocazione se è presente la maggioranza degli iscritti aventi diritto di voto; in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati intervenuti o rappresentati. Nelle approvazioni del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità gli amministratori non votano.

2. Le deliberazioni dell'Assemblea sono valide quando vengono approvate dalla maggioranza degli associati presenti o rappresentati.

3. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio, entro 4 mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario.

4. L'assemblea ordinaria:

a) approva il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 13 del D.lgs 117/2017;

b) discute e approva i programmi di attività;

c) elegge tra i soci i componenti del Consiglio direttivo approvandone preventivamente il numero e li revoca;

d) delibera sulle responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;

e) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;

f) ratifica la sostituzione dei membri del Consiglio direttivo dimissionari, decaduti o deceduti deliberata dal Consiglio Direttivo attingendo dalla graduatoria dei non eletti;

g) approva l'eventuale regolamento e le sue variazioni;

h) delibera sulla quota associativa annuale e sugli eventuali contributi straordinari

i) delibera sull'esclusione dei soci;

j) delibera su tutti gli altri oggetti sottoposti al suo esame dal Consiglio Direttivo e attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza;

k) delibera sui ricorsi, in caso di reiezione di domanda di ammissione di nuovi associati;

l) delega il Consiglio Direttivo a compiere tutte le azioni necessarie a realizzare gli obiettivi definiti dall'ODV stesso;



m) determina i limiti di spesa ed i rimborsi massimi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. Talòì spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art. 3 dello statuto;

N) delibera sull'esercizio e sull'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art. 3 del presente statuto;

5. Le deliberazioni assembleari devono essere rese disponibili agli associati ed inserire nel libro verbale delle riunioni e deliberazioni dell'Assemblea a cura del Consiglio Direttivo.

Art. 11

Assemblea straordinaria dei soci

1. La convocazione dell'Assemblea straordinaria si effettua con le modalità previste dall'art. 9.

2. Per deliberare lo scioglimento dell'ODV e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci in proprio o per delega sia in prima che in seconda convocazione.

3. L'Assemblea straordinaria dei soci approva eventuali modifiche dell'Atto costitutivo o dello statuto, la fusione, la scissione, la trasformazione con la presenza, in proprio o per delega, di tre quarti dei soci e con decisione deliberata a maggioranza dei presenti sia in prima che in seconda convocazione.

Art. 12

Consiglio direttivo

1. Il Consiglio direttivo è composto in numero dispari, da un minimo di tre fino ad un massimo di undici consiglieri scelti tra i soci, che durano in carica tre anni e sono rieleggibili fino ad un massimo di tre mandati consecutivi, salvo in caso in cui non si presentino nuove candidature per il totale o parziale rinnovo del Direttivo: In questo caso l'Assemblea può rieleggere i componenti uscenti, si applica l'articolo 2382 del Codice Civile.

2. L'Assemblea che procede all'elezione, determina preliminarmente il numero dei consiglieri in seno all'eligendo Consiglio Direttivo.

3. Il Consiglio direttivo elegge tra i suoi membri, a maggioranza assoluta dei voti, il Presidente, il Vicepresidente, il tesoriere, il segretario.

4. Il tesoriere cura la riscossione delle entrate ed il pagamento delle spese dell'ODV, ed in genere ogni atto contenente un'attribuzione o una diminuzione



del patrimonio dell'ODV; Cura la tenuta del libro cassa e di tutti i documenti che specificamente riguardano il servizio affidatogli dal Consiglio direttivo.

5. In caso di morte, dimissioni o esclusione di consiglieri prima della scadenza del mandato, il Consiglio Direttivo provvede alla loro sostituzione utilizzando l'elenco dei non eletti: La sostituzione va ratificata dalla successiva Assemblea ordinaria e dura sino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo. In caso di mancanza o esaurimento dell'elenco dei non eletti, o loro indisponibilità, l'Assemblea provvede alla surroga mediante elezione.

6. Nel caso in cui decada oltre la metà dei membri del Consiglio Direttivo, l'Assemblea provvede tramite elezione al rinnovo dell'intero organo.

7. Tutte le cariche associative sono ricoperte a titolo gratuito. Ai consiglieri possono essere rimborsate le spese effettivamente sostenute e rendicontate relativamente allo svolgimento degli incarichi e delle attività per conto dell'ODV, entro il massimo stabilito dall'Assemblea dei soci.

8. Il Consiglio direttivo è responsabile verso l'Assemblea della gestione operativa, attua i mandati e le decisioni dell'Assemblea ed è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria dell'ODV, fatti salvi quelli che la legge e lo statuto attribuiscono all'Assemblea. In particolare esso svolge le seguenti attività:

a) attua tutte le deliberazioni dell'Assemblea

b) redige e presenta all'Assemblea il bilancio e la relazione di missione ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs 117/2017 2 e ss.mm.ii.

c) delibera sulle domande di nuove ammissioni

d) sottopone all'Assemblea le proposte di esclusione dei soci;

e) sottopone all'approvazione dell'Assemblea le quote sociali annue per gli associati e gli eventuali contributi straordinari

f) delibera i rimborsi previsti per gli associati che prestano attività di volontariato. tali spese devono essere opportunamente documentate, nelle modalità previste dall'art.3 dello statuto;

g) approva l'ammontare dei compensi per le eventuali prestazioni retribuite che si rendano necessarie ai fini del regolare funzionamento delle attività dell'ODV;.

H) propone l'esercizio e l'individuazione di eventuali attività diverse ai sensi dell'art.3 del presente statuto;

D) ha facoltà di istituire comitati, a cui partecipano gli associati o esperti anche non soci, per la definizione e la realizzazione concreta di specifici programmi e progetti.

9. Il Consiglio direttivo è presieduto dal Presidente o, in caso di sua assenza, dal Vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro eletto allo scopo dal Consiglio Direttivo.

10. Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente di norma ogni tre mesi, e tutte le volte nelle quali vi sia materia su cui deliberare, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno 2/3 dei componenti.

11. La convocazione è inoltrata per iscritto, anche in forma elettronica/telematica, con 15 giorni di anticipo e deve contenere l'ordine del giorno, il luogo, la data e l'orario della seduta. In difetto di convocazione formale o di mancato rispetto dei termini di preavviso sono ugualmente valide le riunioni cui partecipano tutti i membri del Consiglio Direttivo.

12. I verbali del Consiglio direttivo, redatti a cura del segretario e sottoscritti dallo stesso e da chi ha presieduto la riunione, vengono conservati agli atti.

13. Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza effettiva della maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo. Le deliberazioni sono valide con il voto della maggioranza dei presenti; In caso di parità di voti la deliberazione si considera non approvata.

14. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro Unico Nazionale del Terzo settore o se non si provi che i terzi ne erano a conoscenza.

15. L'obbligatorietà dell'iscrizione delle limitazioni del potere di rappresentanza di cui al comma 14 avrà efficacia a partire dall'operatività del Registro unico nazionale del terzo settore.

Art. 13

Il Presidente

1. Il Presidente è eletto dal Consiglio Direttivo nel suo seno.

2. Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Associazione di fronte a terzi e in giudizio; cura l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio Direttivo; sovrintende a tutte le attività dell'ODV; ha la facoltà di aprire conti correnti per conto dell'ODV, convoca e presiede il Consiglio Direttivo del cui operato è garante di fronte all'Assemblea; convoca l'Assemblea dei soci.



3. In caso di assenza o di impedimento le sue funzioni spettano al Vicepresidente.

4. Il Presidente, in caso di urgenza, assume i poteri del Consiglio Direttivo e adotta i provvedimenti necessari, convocando contestualmente il Consiglio per la loro approvazione: I provvedimenti urgenti del Presidente vengono esaminati obbligatoriamente dal Consiglio Direttivo nella prima riunione utile.

Art. 14

Scioglimento

1. L'Assemblea straordinaria può decidere lo scioglimento dell'ODV con il voto favorevole di almeno tre quarti dei soci aventi diritto di voto. In caso di scioglimento, L'Assemblea nomina uno o più liquidatori e determina le modalità di liquidazione del patrimonio sociale e la sua devoluzione ai sensi dell'art. 9 del D.lgs n. 117/2017.

2. In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell'ODV il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo del competente ufficio afferente al Registro Unico Nazionale del Terzo Settore (di cui all'art. 45, comma 1 del D.Lgs n. 117/2017), ~~es~~ salva diversa destinazione imposta dalla legge, ~~ad~~ altri Enti del Terzo Settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale.

3. Il suddetto parere è reso entro trenta giorni dalla data di ricezione della richiesta che l'Ente interessato è tenuto ad inoltrare al predetto ufficio con raccomandata a/r o secondo le disposizioni previste dal D.Lgs 7 marzo 2005, n. 82, decorsi i quali il parere si intende reso positivamente. Gli atti di devoluzione del patrimonio residuo compiuto in assenza o in difformità dal parere sono nulli.

4. L'obbligatorietà del parere vincolante di cui al comma 2 avrà efficacia dall'operatività del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore.

Art. 15

Norme finali

Per tutto ciò che non è espressamente contemplato dal presente Statuto valgono le norme del Codice Civile, del D.lgs 117/2017 e ss.mm.ii. E relativi decreti attuativi, della normativa nazionale e regionale in Materia.

Il Presidente

Matteo Comi

Il Segretario

Franco Gordin

ALLEGATO ALL'ATTO REGISTRA
235 3 9

Verbale di assemblea straordinaria

In data 23/02/2020 alle ore 10:00 si è riunito presso la sede sociale in via ballerini 9 l'assemblea straordinaria in prima convocazione degli associati dell'associazione albanese a cuore aperto per discutere sull'approvazione dello statuto.

ORDINE DEL GIORNO

-APPROVAZIONE DELLO STATUTO



Sono presenti in totale 23 associati aventi diritto di voto. L'Assemblea chiama a fungere da presidente il sig. Matija Ermir e da segretaria la sig. Gostini Jerina.

Il presidente, accertata sia la regolarità della convocazione che la presenza del numero legale degli associati, dichiara aperta la seduta.

Il presidente illustra l'ordine del giorno e comunica all'assemblea che la modifica dello statuto si rende necessaria al fine di conformarlo alla normativa, sia nazionale sia regionale, attualmente vigente. Illustra quindi le singole modifiche che il consiglio direttivo propone di introdurre.

Il presidente apre la discussione. Dopo ampio confronto tra i presenti, il presidente propone di mettere in votazione il testo del nuovo statuto. La votazione avviene per alzata di mano.

-voti favorevoli al nuovo statuto: 23

-voti contrari al nuovo statuto:0

-astenuti: 0

Il presidente dichiara approvato il nuovo statuto sociale che dispone di conservare agli atti.

Null'altro essendovi a deliberare, il Presidente chiude la seduta alle ore 12:00 previa stesura, lettura e sottoscrizione del presente verbale.

Il Presidente

La Segretaria

Matija Ermir

Jerina Gostini



REGISTRATO AD ALBA IL 15 GIU. 2020
AL N. 835 SERIE 3

Per il Direttore Provinciale